

Civile Ord. Sez. L Num. 2362 Anno 2020

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 03/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso 19657-2014 proposto da:

VIZZI OBERDAN, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PRISCIANO 16, presso lo studio
dell'avvocato STEFANO MARTINELLI, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019

contro


3398

MINISTERO DELLA DIFESA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 9987/2013 della

CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
30/01/2014 R.G.N. 2839/2010.



Rilevato che:

1. con sentenza n. 9987, resa in data 30 gennaio 2014, la Corte d'appello di Roma, decidendo sull'impugnazione principale del Ministero della Difesa e su quella incidentale di Oberdan Vizzi, respinta la seconda, in accoglimento della prima ed in riforma della decisione di primo grado, respingeva le domande proposte dal Vizzi volte ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte nei periodi 2/1/1998-26/7/1999, 26/7/1999-21/10/2002 e 21/1/2005-24/7/2006;

la Corte territoriale confermava, in particolare, la pronuncia di *prime cure* quanto alla ritenuta esclusione dello svolgimento di mansioni superiori nei periodi 26/7/1999-21/10/2002 e 21/1/2005-24/7/2006 e riteneva, quanto al periodo 2/1/1998-26/7/1999 (oggetto di riconoscimento da parte del Tribunale) prescritto il relativo credito;

2. avverso tale decisione Oberdan Vizzi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. il Ministero della Difesa è rimasto intimato;

4. non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 417 *bis* cod. proc. civ.;

censura la sentenza impugnata per aver liquidato in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA, le spese del giudizio di primo grado in favore del Ministero della Difesa, difesosi innanzi al Tribunale a mezzo di propri dipendenti, laddove la liquidazione delle spese, insieme con gli onorari di difesa, presuppone che la parte vittoriosa si sia avvalsa della c.d. difesa tecnica;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del cod. civ nonché dell'art. 152 *bis* delle disposizioni per l'attuazione del cod. proc. civ.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

censura la sentenza impugnata, sempre in punto di liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, per non essere tale liquidazione supportata da alcun presupposto giuridico e/o da alcun riferimento normativo non essendo *ratione temporis* applicabile alla fattispecie in questione l'art. 152 *bis* delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

3. i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione dell'intrinseca connessione, sono fondati;

3.1. risulta dagli atti puntualmente richiamati a pag. 5 del ricorso per cassazione che, nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione convenuta si era costituita a mezzo di propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 *bis* cod. proc. civ. (si vedano le pagg. 1 e 10 della comparsa di costituzione - doc. 4 prodotto in uno con il ricorso -);

3.2. ed allora va fatta applicazione del principio reiterato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066; Cass. 27 aprile 2016, n. 8413) secondo cui quando l'Amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota;

3.3. nella specie non potevano essere riconosciuti in favore del Ministero della Difesa i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualità in capo ai dipendenti costituiti né era mai stata depositata dall'Amministrazione apposita nota al fine di dimostrare di aver sostenuto eventuali 'spese vive';

3.4. non era applicabile al giudizio in questione l'art. 152 *bis* disp. att. cod. proc. civ. introdotto dall'art. 4, comma 42, l. n. 183/2011,

parzialmente modificato dall'art. 1, comma 31, l. n. 228/2012, secondo il quale: *"Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto [...]* La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";

per espressa previsione, infatti, tale disposizione non è applicabile ai giudizi pendenti ma solo alle controversie instaurate successivamente al 1° gennaio 2012 mentre, nel caso in esame, il ricorso di primo grado è stato depositato in data 21 febbraio 2008;

4. in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente relativa decisione nel merito nei sensi di cui in dispositivo, ferma rimanendo nel resto la pronuncia di appello e l'ulteriore statuizione sulle spese del giudizio di secondo grado;

5. infine sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità considerato che il Ministero che non ha opposto difese alla tesi del ricorrente né aveva dato in alcun modo causa all'errore qui fondatamente denunciato;

6. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1, *quater* d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa *in parte qua* la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da parte di Oberdan Vizzi le spese del giudizio di primo grado, ferma restando

l'ulteriore statuizione sulle spese del giudizio di appello. Compensa le
spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nell'Adunanza camerale del 30 ottobre 2019.


Il Presidente

Dott. Lucia Tria

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello

Lucia Tria



Corte di Cassazione - copia non ufficiale